ORDINANZA N. 10 /2024

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
VISTE l'ordinanza n. 32/2022 le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con la quale furono interdetti alcuni arenili in zona S. Giovanni a Teduccio del litorale di Napoli, subordinando la eventuale rimozione di tale provvedimento interdittivo all'esito delle programmate attività di sondaggio, caratterizzazione ed elaborazione di un'adeguata analisi di rischio;
VISTA l'ordinanza n. 57/2023, con la quale questa AdSP, all'esito delle risultanze dell'Analisi di Rischio comunicate dal Comune di Napoli – Area Tutela del Territorio - con nota acquisita al prot. AdSP MTC n. 21311/2023, ha parzialmente modificato l'Ordinanza n. 32/2022 sopra indicata, al fine di rendere nuovamente fruibili gli arenili di San Giovanni a Teduccio aventi accesso da vico II° Marina. Invece, per l'arenile "spiaggia di Boccaperti" e per l'arenile avente accesso da vico I° Marina, subordinava l'eliminazione dell'interdizione all'effettuazione delle attività di messa in sicurezza degli stessi da parte del Comune di Napoli;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 25510 del 26/09/2023 con cui il Comune Napoli – Area Tutela Territorio ha comunicato di aver provveduto:

- "*alla delimitazione con rete metallica plastificata dell'area individuata con tratteggio in rosso nell'allegata figura Tav. 6.2 – Poligoni contaminati suolo profondo arenile 3, e all'esposizione di cartelli segnalatori d'interdizione; l'area recintata è attraversata da una pedana volta ad interrompere il percorso di esposizione ai contaminanti al fine di consentire il passaggio;*
- *Alla copertura dell'area individuata con tratteggio in rosso nella allegata figura Tav. 6.3 – Poligoni contaminati suolo profondo arenile 4, mediante pedana volta a interrompere il percorso di esposizione ai contaminanti";*

RITENUTO, pertanto, opportuno, procedere alla modifica dell'Ordinanza 57/2023, finalizzata alla riapertura degli arenili spiaggia "Boccaperti" e Vico I° Marina, ed alla riperimetrazione dell'interdizione alla sola porzione contaminata come delimitata e segnalata a seguito dell'attività del Comune di Napoli;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINANZA N. 10 /2024

ORDINA

Art.1

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, le aree demaniali marittime di San Giovanni a Teduccio cd. "spiaggia Boccaperti" individuata nella planimetria allegata Tav. 6.2 (Arenile 3 - spiaggia Boccaperti) e spiaggia vico I° Marina individuata nella planimetria allegata Tav.6.3 (Arenile 4 - spiaggia vico I° Marina) sono nuovamente fruibili per tutti gli usi consentiti, ad eccezione delle rispettive porzioni interdette, ovvero il poligono C14 per la spiaggia Boccaperti (Tav. 6.2 - Arenile 3) ed il poligono C2 per la spiaggia Vico I° Marina. Tali porzioni interdette sono delimitate e opportunamente segnalate dal Comune di Napoli.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, lì 06 MAR. 2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

REGISTRATA IL
07.03.2024

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

ARPA CAMPANIA

Analisi di Rischio del sito 3049N493
Arenili di San Giovanni a Teduccio

Legenda

3049N493 Arenili di San Giovanni

Poligoni di Thiessen

Poligono contaminato

Poligono non contaminato

Tavola 6.2: Poligoni contaminati suolo profondo Arenile 3

0 10 20 30 m

ARPA CAMPANIA

Analisi di Rischio del sito 3049N493
Arenili di San Giovanni a Teduccio

Legenda

3049N493 Arenili di San Giovanni

Poligoni di Thiessen

Poligono contaminato

Poligono non contaminato

Tavola 6.3: Poligoni contaminati suolo profondo Arenile 4

0 10 20 30 m